



ENTE NAZIONALE SORDI - SEZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

## NOTIZIE FLASH\*

### PATOLOGIE ESENTI DA REVISIONE DELLE VISITE: IL PUNTO

A quasi un anno dall'approvazione del **Decreto 2 agosto 2007**, facciamo il punto della situazione rispetto alle patologie esenti da revisione delle visite di accertamento. In questi mesi è stata segnalata una **difforme applicazione** delle – invero confuse – prescrizioni del provvedimento citato e in non pochi casi una vera e propria elusione dei principi espressi dal Legislatore.

#### LA NORMATIVA

Con la Legge 9 marzo 2006, n. 80, il Parlamento ha previsto che i soggetti portatori di menomazioni o **patologie stabilizzate o ingravescenti**, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

Il Decreto applicativo del 2 agosto 2007 ha fissate **12 voci** relative a **condizioni patologiche** che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.

Per ciascuna voce viene indicata la **documentazione sanitaria**, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.

Da un lato lo spirito della norma è chiarissimo: **evitare inutili visite di revisione**. Ma dall'altro le indicazioni operative per le Aziende UsI e le misure di tutela per il Cittadino sono pressoché assenti.

Di qui i **numerosi dubbi** di cui uno più rilevante degli altri: il Cittadino già in possesso di certificazione di invalidità che preveda una revisione ma che sia affetto da una patologia elencata nel Decreto, **deve o non deve presentarsi** a visita di revisione?

Nessuno in questi mesi ha fornito una risposta dirimente; le Aziende UsI hanno continuato ad effettuare visite di revisione e i Cittadini a sottoporsi a nuovi accertamenti anche se affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti.

#### INDICAZIONI MINISTERIALI

A fronte di una situazione sempre più confusa e di disapplicazione della normativa, il 30 maggio 2008, finalmente, è intervenuta la **Direzione Generale Prevenzione Sanitaria** del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali inviando una **nota** "urgente" a tutte le Regioni, a tutti i direttori generali delle Aziende UsI e all'INPS.

La prima indicazione riguarda le persone invalide beneficiarie di indennità di accompagnamento o di comunicazione per le quali le Commissioni delle Aziende UsI hanno previsto una successiva visita di revisione.

L'INPS invierà a ciascuna Commissione UsI l'elenco di queste persone (titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione per le quali è prevista revisione) con la richiesta dei **fascicoli sanitari**.

Il Ministero sollecita le Aziende UsI a collaborare inviando la documentazione in plichi con l'annotazione "Trasmissione selettiva ai sensi del DM 2/8/07".

A questo punto le Commissioni INPS redigono un **verbale** per ciascun fascicolo esaminato, da cui risulti il diritto o meno per il soggetto all'esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Ultimato l'esame, restituiranno alle ASL i fascicoli corredati del verbale. Il Ministero prevede che sia compito dell'INPS **comunicare direttamente alle persone** che sono state ritenute esonerate che non saranno più chiamate a visita.

Queste le istruzioni, apparentemente semplici, del Ministero. La **mole di lavoro** per le Commissioni Usl sarà notevole e altrettanto lo sarà quella per l'INPS. I tempi di smaltimento di questo lavoro non sono previsti o quantificati dal Ministero.

La **seconda indicazione** del Ministero riguarda le **nuove visite**. In questi casi le Commissioni Usl devono tenere in debito conto le disposizioni del decreto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il **diritto all'esenzione** da successive visite.

## L'INPS

Dopo questa nota del Ministero, il 3 giugno 2008, con il **Messaggio 12727**, l'INPS impartisce le conseguenti indicazioni alle sue sedi periferiche da cui emergono altri aspetti operativi.

L'INPS ricorda l'**automatica sospensione del pagamento** delle provvidenze economiche per effetto dell'automatismo della procedura informatica che, alla scadenza prevista, determina l'interruzione dell'erogazione delle competenze.

Questo significa, implicitamente, che se una persona **non si presenta a visita** di revisione entro la data prevista l'erogazione di pensioni, assegni, indennità viene sospesa.

L'INPS nel suo messaggio conferma la procedura indicata dal Ministero per le **pratiche giacenti** (titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione per i quali è prevista la revisione). Aggiunge però che la valutazione delle singole posizioni potrà essere effettuata non solo sulla base della documentazione sanitaria trasmessa dalle Asl ma anche su quella **integrativa** richiesta eventualmente agli interessati.

Al termine della procedura di accertamento medico-legale "agli atti" per l'individuazione della patologia, le Sedi INPS "avranno cura di **ripristinare** con ogni possibile urgenza il **pagamento** che fosse stato eventualmente sospeso per gli automatismi della procedura informatica".

L'INPS prevede anche che, con analogo meccanismo, verrà estesa, a tutti i titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione per i quali non risulta disposta una visita di revisione, la **verifica preventiva dei requisiti** di cui alla norma in esame cioè del diritto all'esenzione dalla revisione. Questo aspetto è particolarmente importante perché consente di evitare il disagio di successivi controlli a campione.

Nei **nuovi verbali** di accertamento di invalidità, redatti dalle Aziende Usl e verificati dall'INPS, sarà indicato e verbalizzato il diritto all'esonero da successive visite di verifica e controllo.

## IN SINTESI

Tentiamo di sintetizzare, ora, il nuovo percorso.

- 1) L'INPS **seleziona tutti i nomi dei titolari** di indennità di accompagnamento e di comunicazione per i quali è prevista la revisione;
- 2) L'INPS **invia l'elenco** a ciascuna Commissione Usl e richiede i fascicoli sanitari.

3) Le Commissioni Usl **spediscono i fascicoli** all'INPS che li esamina e, se del caso, richiede ulteriore certificazione agli interessati.

4) Al fascicolo sanitario, che viene restituito alla Asl, è allegata una **comunicazione scritta** nella quale risulti esplicitato il diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante.

Ma permangono anche alcuni non irrilevanti "**coni d'ombra**":

- L'INPS, diversamente dal Ministero, non precisa che spetta all'Istituto la **comunicazione** anche all'interessato. A parere di chi scrive la comunicazione spetta all'Azienda Usl.
- Né INPS né Ministero precisano cosa accade nel caso in cui non venga riconosciuto il diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante e siano **già scaduti i tempi per la revisione** precedentemente disposta e sia stata quindi sospesa la provvidenza economica.
- Non è ben chiaro che cosa accada nel caso in cui una persona abbia **cambiato residenza e Azienda Usl** di riferimento. La nuova Azienda Usl, interpellata dall'INPS, difficilmente dispone dei fascicoli sanitari.

#### SUGGERIMENTI AI CITTADINI

Di fronte ai dubbi interpretativi che ancora permangono e ai timori per la **complessità valutativa** legata ai nuovi percorsi, tentiamo di fornire alcuni suggerimenti al Cittadino.

**Primo caso:** persona invalida titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione in possesso di certificazione di invalidità che preveda una revisione ma che sia affetto da una patologia elencate nel Decreto 2 agosto 2007.

**Suggerimento:** rivolgersi alla propria Azienda, con anticipo rispetto alla data di revisione, e chiedere formalmente se il proprio fascicolo sanitario sia già stato trasmesso all'INPS per la verifica del diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Si può citare ed allegare la nota del Ministero del 30 maggio 2008.

In caso di risposta positiva, si attende la valutazione dell'INPS.

In caso di risposta negativa è preferibile chiedere di fissare la visita di revisione.

**Secondo caso:** l'INPS non riconosce il diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante, nonostante la persona, titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sia affetta da una delle patologie indicate dal Decreto

**Suggerimento:** sono possibili due ipotesi. La prima è un semplice ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS, allegando documentazione sanitaria probatoria. La seconda, avviare un ricorso davanti ad un giudice con l'assistenza di un legale, anche tramite un patronato.

**Terzo caso:** la Commissione Usl convoca a visita, in base ad una revisione precedentemente disposta, una persona, titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione, nonostante sia affetta da una delle patologie indicate dal Decreto del 2007.

**Suggerimento:** al momento attuale è consigliabile presentarsi comunque a visita di accertamento, documentando la propria situazione sanitaria con certificazione sanitaria adeguata e chiedendo l'annotazione relativa al diritto all'esonero da ulteriori visite mediche

di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Nel caso in cui questo diritto non venga riconosciuto si può avviare un ricorso davanti ad un giudice.

**Quarto caso:** il Cittadino, titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione, in possesso di certificazione che prevede revisione, non viene convocato a visita e la provvidenza economica gli viene sospesa.

Suggerimento: rivolgersi immediatamente ad un legale o a un patronato sindacale per presentare diffida o avviare un contenzioso in giudizio.

## ULTERIORI CONTROLLI

Mentre si tenta di garantire attuazione (dopo oltre due anni) a ciò che è stato disposto dal Legislatore per evitare visite di accertamento superflue, proseguono le attività di verifica e controllo sulle effettive posizioni degli invalidi civili. I controlli, già previsti e condotti da anni, sono stati recentemente inaspriti dal Decreto Legge 112/2008 in via di conversione in questi giorni.

L'INPS, con l'intento di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, ha diramato il 21 luglio 2008 la Circolare 77 che fornisce indicazioni operative a tutte le Sedi INPS. Gli elenchi dei nominativi degli invalidi da verificare saranno estratti a campione dalla Commissione Medica Superiore (Roma) e gli elenchi saranno trasmessi alle Commissioni provinciali di verifica.

La Circolare precisa anche che "A norma dell'art. 6 comma 3, della legge 9 maggio 2006, n. 80, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o inaggravanti (inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide), che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione. (...) Allo scopo di evitare che le verifiche straordinarie possano interessare anche i predetti soggetti, si ravvisa la necessità di richiedere, in via preliminare alle ASL, i fascicoli sanitari degli invalidi da sottoporre a verifica straordinaria, per un indispensabile esame preventivo della documentazione sanitaria."

Nella sostanza, per i titolari di indennità di accompagnamento, l'INPS richiederà alle Commissioni Usl, prima di procedere a convocazione a visita, i relativi fascicoli sanitari.

Nel caso l'INPS rilevi, al momento delle visite di controllo, un'invalidità inferiore a quella precedentemente accertata, procederà alla revoca delle provvidenze economiche.

Nel caso invece rilevi un aggravamento, non ci sarà alcun adeguamento automatico delle provvidenze economiche. Sarà il Cittadino a dover richiedere alla propria Azienda Usl la visita per l'accertamento (e il verbale sarà poi verificato e, se del caso, convalidato nuovamente dall'INPS).

\*Fonte: [handylex.org](http://handylex.org)